

N. R.G. 3342/2017



**TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA**

Sezione Lavoro

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesco Cina	Presidente
dott. Valentina Avarello	Giudice Relatore
dott. Simona Marotta	Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.3.2018, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. iscritto al numero **3342** nel ruolo generale dell'anno **2017** proposto promosso

da

rappresentato e difeso dall'avv. Agostini Tiziana

nei confronti di

**MIUR – Ufficio scolastico provinciale per il Lazio, ufficio ambito territoriale per la provincia di Latina**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalle dr.sse Sciortino Vincenza e Luppi M.Grazia

\*\*\*\*\*

Con ricorso ex art. 700 c.p.c.,  ha adito il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, per sentir accogliere la richiesta di tutela cautelare invocata nei confronti della Miur e, in particolare, per l'accertamento del diritto alla attribuzione della riserva "N" riconosciuta dalla legge 68/99 a valere sulle graduatorie permanenti della provincia di Latina per i profili di collaboratore scolastico e di assistente tecnico pubblicata in data 7.6.2017.

Con ordinanza del 2.10.2017 (n. 9823/2017) il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare.

Avverso la citata ordinanza la ricorrente ha interposto tempestivo reclamo.

Resiste parte reclamata chiedendo la conferma della decisione impugnata.

All'udienza del 8.2.2017, il Collegio si è riservato la decisione.

\*\*\*\*\*

Il reclamo è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito specificati



[ ] risulta inserito nelle graduatorie provinciali per il personale ATA per i profili di assistente tecnico e collaboratore scolastico della Provincia di Latina e risulta aver presentato in data 20.3.2017 domanda di aggiornamento per entrambi i profili professionali chiedendo il riconoscimento dei benefici del diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 12.03.1999, n.68 in quanto invalido nella misura del 70%. Il ricorrente ha allegato verbale della commissione medica di riconoscimento della invalidità civile e certificato di iscrizione al collocamento obbligatorio mirato legge 68/99 (all. 2 e 6 fasc. parte).

L'amministrazione in sede di aggiornamento delle graduatorie ha ritenuto di non riconoscere la riserva N (invalidi civili) ex lege 68/99 in favore del ricorrente, ritenendo preclusiva la stipulazione nell'anno scolastico 2016/2017 di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 5.10.2016 al 30.6.2017.

Ritiene il Collegio di non condividere tale argomentazione.

Sull'ambito di operatività della quota di riserva in favore dei disabili e del relativo diritto di priorità alla assunzione si è espressa la Suprema Corte con sent. SU 19030/2012 ben delineando la ratio informatrice del compendio legislativo di cui alla L. 12.3.1999, n. 68

Come è stato osservato, la L. 12 marzo 1998, n. 68, ha determinato nella tutela degli invalidi, un salto di qualità rispetto alla L. 2 aprile 1968, n. 482 - in ragione del passaggio da un sistema - che, in qualche misura, risentiva della concezione volta a configurare l'inserimento degli invalidi nelle imprese come un peso da sopportare in chiave solidaristica - ad altro sistema volto, di contro, a coniugare la valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica delle imprese stesse.

In tale ottica è stato anche rimarcato come dalla citata L. n. 68 del 1999, art. 3, può evincersi con certezza che nell'impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati", essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato. E che si tratti di un diritto da osservarsi, stante la sua inderogabilità, dalla pubblica amministrazione - tenuta in materia, come i privati datori di lavoro, al rispetto del principio fissato dall'art. 38 Cost., insuscettibile di essere disatteso - emerge con certezza anche dal contenuto della L. n.68 del 1999, art. 16, avente ad oggetto i "concorsi presso le pubbliche amministrazioni" (sul punto Cass. S.U. 22 febbraio 2007 n.4110, Cass. 6 aprile 2011 n.7889).

Detta disposizione, infatti, da un lato, pone limitazioni, solo per casi tassativi, alla partecipazione ai concorsi dei disabili per l'occupazione di posti comportanti l'esercizio di specifiche e predeterminate mansioni (cfr. art. 16, comma 1, ed il riferimento all'art. 3, comma 4, ed art. 5, comma 1); dall'altro, ad ulteriore dimostrazione dell'assoluta vincolatività dell'assegnazione dei posti riservati inderogabilmente ai disabili, riconosce (anche al fine di contribuire a rendere nella realtà fattuale l'art. 38 Cost., una norma precettiva) la possibilità di assumere i disabili (che abbiano conseguito la idoneità dei pubblici concorsi) - anche se non versino in stato di disoccupazione - (quest'ultimo inciso soppresso dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 25, comma 9 bis, convertito in legge con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

La normativa di riferimento deve ritenersi pertanto il disposto di cui alla legge 12.3.1999 art. 16 comma 2.



Come di recente ribadito dalla Cass. con sent. n. 24723 del 20.11.2014 l'esercizio del diritto del disabile allo stabile inserimento nel mondo del lavoro, garantito con l'attribuzione della quota di riserva in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, non può essere denegato per effetto di una circostanza del tutto transitoria quale la pendenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato che, pur se tradotto in una supplenza di durata annuale, conserva, per la precarietà della condizione lavorativa in cui si traduce, la sua ontologica difformità rispetto ad una nozione di stabilità del rapporto; secondo quanto rilevato dalla Suprema Corte “diversa opzione interpretativa che conferisse rilievo all'eventuale stato di occupazione dell'inabile in epoca anteriore al momento della assunzione, anche in relazione alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, tradirebbe la ratio che sorregge il compendio normativo di cui alla l.68/99, dando adito ad una situazione di precarietà di vita gravemente incidente sul piano psicofisico dell'inabile, certamente non coerente con il dettato costituzionale di cui all'art. 38, e con la tutela con esso apprestata in favore dei disabili in virtù dei principi solidaristici più volte enunciati”.

Alla luce di tali condivisibili considerazioni ritiene il Collegio possano ritenersi sussistenti nella fattispecie in esame entrambi i presupposti prescritti per la tutela cautelare del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* in relazione alla domanda formulata nelle conclusioni del ricorso introduttivo (“attribuzione della riserva N riconosciuta dalla legge 68/99”)

È bene ricordare che la domanda cautelare è funzionale a conseguire un provvedimento anticipatorio degli effetti della sentenza di merito ove risulti dimostrato che, nel tempo occorrente a far valere il diritto in via ordinaria, sussista il concreto pericolo di lesione del diritto stesso ovvero la lesione irreparabile di beni e/o interessi funzionalmente connessi in modo necessario con l'esercizio del diritto fatto valere.

Nella fattispecie in esame la parte ricorrente chiede una anticipazione degli effetti della decisione di merito chiedendo l'attribuzione della riserva N riconosciuta agli invalidi civili dalla legge 68/99; tale riconoscimento è funzionale alla immissione nei ruoli della p.a., atteso che nei confronti di coloro che usufruiscono della riserva di cui alla legge 68/99 sono destinate delle percentuali di posti riservati, appunto, alle categorie protette di cui alla legge 68/1999.

È evidente, pertanto, la sussistenza del *periculum in mora* rispetto alla domanda cautelare azionata atteso che con l'attribuzione della riserva suddetta si configurano in capo alla docente serie e concrete chance di assunzione nei ruoli della pubblica amministrazione; ne consegue che, in assenza di tutela cautelare, si verificherebbe uno scarto eccessivo tra gli effetti della decisione finale e la soddisfazione del diritto, nel senso che lo stato di insoddisfazione in cui il diritto permarrebbe per la durata del processo potrebbe causare danni non integralmente ristorabili, neppure in via equitativa. Non può non assumere precipuo rilievo, difatti, la considerazione secondo cui l'attribuzione della quota di riserva in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato sia funzionale proprio a garantire l'esercizio del disabile allo stabile inserimento nel mondo del lavoro, attraverso la attribuzione di un diritto di priorità nella assunzione e nei limiti delle quote di riserva.



In definitiva, dunque, il reclamo deve essere accolto con il riconoscimento in favore di [ ] del diritto all'attribuzione della riserva N per i profili di collaboratore scolastico e di assistente tecnico nell'ambito delle graduatorie provinciali di Latina pubblicate in data 7.6.2017 .

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico della parte reclamata. Trova infatti applicazione l'art. 92, secondo comma, c.p.c., come sostituito dall'art. 13 d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014, per cui, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente prevista dalla citata norma, non è possibile disporre la compensazione parziale o per intero delle spese di giudizio.

Nella liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al d.m. 55/14 in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi in assenza di fase istruttoria). Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfetarie (art. 2 d.m. 55/14).

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, pronunciando su ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. depositato da [ ] nei confronti di **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - UFFICIO VIII AMBITO LATINA (R.G. 3886/2017)**, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:

- **accoglie** il reclamo e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente alla attribuzione della riserva N riconosciuta dalla legge 68/99 per i profili di collaboratore scolastico e di assistente tecnico nell'ambito delle graduatorie provinciali di Latina pubblicate in data 7.6.2017;
- **condanna** l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida, con riferimento alla prima fase cautelare in € 1.500,00 ed in relazione alla presente fase del giudizio in € 2.000,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge

Si comunichi.

Latina, 10/03/2018

Il giudice estensore  
Dr.ssa Valentina Avarello

Il Presidente  
Dr. Francesco Cina

